

**Risoluzione 603  
del 05.05.90**

**Oggetto: Irpeg. Ilor.**

*Enti non commerciali.* Società di mutuo soccorso costituita fra vigili urbani. Natura di ente non commerciale. Sussiste.

*Gestione di attività commerciale.* Sussiste.

*Assimilazione ai corpi di polizia di cui all'art.20 d.p.r. 598/73.* Non sussiste.

**TESTO**

La Società di mutuo soccorso fra Vigili Urbani del Comune di (... *omissis* ...) ha chiesto di conoscere se detto organo municipale del Corpo di Vigili possa essere ricondotto tra i "corpi di polizia" destinatari, se gestori di spacci a determinate condizioni, della disposizione di cui all'art. 20, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.

Al riguardo, come, peraltro, è stato rilevato da codesto Ispettorato, si osserva che, per gli scopi statutari perseguiti, la Società di mutuo soccorso in oggetto, ai fini fiscali, può essere ricompresa tra gli enti non commerciali (Ris. ministeriale 8/190 del 10 ottobre 1977); pertanto sono applicabili le disposizioni di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e dall'1 gennaio 1988 le disposizioni del Titolo II, capo III del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Dall'esame dello Statuto della Società si evince che la stessa, la cui fondazione risale all'1 gennaio 1904, si propone di realizzare gli scopi che risultano ispirati a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 concernente la "costituzione legale delle società di mutuo soccorso".

Circa la natura giuridica, le società di mutuo soccorso vengono in sostanza considerate come mutue assicuratrici, in quanto presentano analogie per la comune origine storica e per lo scopo prevalente di natura assicurativa e previdenziale.

Dall'art. 3 dello Statuto della Società in oggetto risulta, poi, che il perseguimento delle finalità istituzionali potrà essere realizzato anche mediante lo svolgimento di operazioni di "natura immobiliare, mobiliare e finanziaria".

A norma del successivo art. 46 dello Statuto relativo alla formazione del capitale sono previsti, tra gli altri, anche contributi liberali nonché entrate costituite "dalle eccedenze attive della gestione annuale e dai ricavi tutti che si potessero ottenere da iniziative o gestioni sociali".

Nella fattispecie in esame risulta la evidente natura di un ente non commerciale che svolge però attività commerciale.

L'ente in argomento, non avendo conseguito la personalità giuridica, ha le caratteristiche e la forma proprie di una "associazione non riconosciuta" di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.

**Ai fini fiscali, il requisito della personalità giuridica è condizione necessaria per ottenere la riduzione a metà dell'IRPEG così come previsto dall'art. 6 lett. f) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; in mancanza di essa non può essere riconosciuto detto beneficio.**